

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1020 del 11 agosto 2021

Oggetto: L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) i: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale" definiti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 01/09/2021 e con validità fino al 31/08/2022;
2. Di disporre che l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti della risorse disponibili, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, di complessivi euro 3.510.000,00, che trova copertura nel bilancio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2021/2023, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 971 del 02/08/2021 come segue:

Capitolo	Annualità 2022
2100210072 (Aziende)	€ 3.500.000,00
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 3.510.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- *Art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;*
- *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);*
- *Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";*
- *Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante "Bilancio di previsione 2021-2023";*
- *DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento";*
- *DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021/2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023";*
- *L.R. del 25/06/2021, n. 13 concernente: "Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
- *D.G.R. n. 822 del 28/06/2021 ad oggetto: "Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente "Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19". Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento 2021-2023";*
- *D.G.R. 823 del 28/06/2021 ad oggetto: "Attuazione della Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 Giugno 2021, n. 29 concernente "Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale";*
- *L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";*
- *L.R. 22 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale";*
- *L.R. 17 novembre 2014, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6";*
- *D.G.R. 1058 del 27/07/2020 ad oggetto: "Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021";*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. 971 del 02/08/2021 ad oggetto: “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: ‘L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022”;
- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 ad oggetto “DGR n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001; Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 658 del 3/06/2020 ad oggetto: “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione “Trasporto pubblico, locale, logistica e viabilità” nell’ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale”.

Motivazione

La L.R. n. 45/98, all’art. 24, comma 1, lett. e), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, sia per i servizi di TPL automobilistici che ferroviari, per alcune categorie di utenti classificabili come “socialmente deboli”, prevedendo il rimborso anche a carico della Regione alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

Le Società esercenti il servizio di TPL nei rispettivi Contratti di Servizio si impegnano, fra l’altro, ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

L’agevolazione tariffaria si sostanzia nella possibilità, per l’utenza beneficiaria, di acquistare direttamente dalle Aziende di TPL titoli di viaggio a prezzo ridotto, per i quali vengono poi rimborsati alle stesse Aziende i minori introiti (differenza tra il costo del corrispondente titolo ordinario, a tariffa intera, ed il prezzo agevolato pagato dall’utente), a seguito di rendicontazione e certificazione dei titoli emessi registrati sul Sistema Informativo Regionale per il Trasporto Pubblico Agevolato (SISTAG) e di successiva validazione da parte della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

L’attuale sistema di erogazione delle agevolazioni è regolato, da ultimo, dalla DGR 1058/2020 che ha stabilito i criteri per il riconoscimento del potenziale diritto di accesso al beneficio e le modalità di rimborso alle Aziende dei minori introiti, in analogia con le precedenti deliberazioni, confermando che la compensazione alle Aziende dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti è a carico della Regione per il 95% e dei singoli comuni, nei quali risiedono o sono domiciliati gli aventi diritto alla tariffa agevolata, per il restante 5%.

Ad oggi i soggetti agevolati sono circa 17.500 in tutta la Regione e si suddividono nelle categorie sociali di seguito indicate, relative al periodo pre-COVID-19:

Categoria	Descrizione	Numero utenti agevolati	%
A	Invalidi e portatori di handicap	3.317	18,94%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B	Minori portatori di handicap	898	5,13%
C	Pensionati ultrasessantacinquenni	313	1,79%
E	Rifugiati	68	0,39%
F	Lavoratori dipendenti	1.137	6,49%
G	Studenti	11.322	64,64%
H	Disoccupati	395	2,26%
L	Donne in stato di gravidanza, madri con figli neonati	65	0,37%
Totale complessivo		17.515	100,00%

Tab. 1: Rilevazione soggetti agevolati da SISTAG al 23/04/2019

Il significativo numero dei soggetti agevolati dimostra la necessità di mantenere il sistema delle agevolazioni tariffarie per detti soggetti svantaggiati.

Si ritiene pertanto opportuno proporre la prosecuzione della concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole anche per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2022, secondo i criteri e le condizioni indicati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione ed autorizzare le Aziende di Trasporto Pubblico Locale/Comuni gestori del TPL ad emettere titoli di viaggio agevolati nel limite delle risorse regionali disponibili, pari ad euro 3.510.000,00, per i rimborsi dei minori introiti.

La rendicontazione e certificazione dei titoli agevolati venduti da parte dei Gestori TPL è stata fissata entro il 28/2, per i titoli venduti nel periodo 01/09 – 31/12 dell'anno precedente, ed entro il 25/09 per i titoli venduti dal 01/01 al 31/08 dell'anno in corso. La DGR 1058/2020 prevedeva che la Regione versasse ai gestori del TPL sia la propria quota di contributo (95% dell'agevolazione) che la quota a carico dei comuni (il restante 5% dell'agevolazione), previo trasferimento da parte di questi ultimi delle rispettive quote alle casse regionali. Vista la numerosità dei Comuni interessati e per una maggiore responsabilizzazione delle parti (Regione e Comuni), si ritiene opportuno prevedere per la nuova campagna agevolazioni 2021/2022, che ciascun attore versi alle Aziende di TPL la propria parte dei minori introiti.

Le Aziende presenteranno fattura elettronica ai Comuni per la successiva liquidazione dell'intero periodo entro il 31/12/2022 sulla base dei dati amministrativo - contabili che gli stessi avranno reso disponibili allo scopo entro il 01/10/2022 sull'apposita sezione della piattaforma SISTAG che la Regione renderà disponibile. In ogni caso la Regione Marche garantisce esclusivamente il rimborso dell'intera quota a suo carico (95%).

Per un costante ed efficace monitoraggio della spesa le Aziende sono tenute ad inserire nel Sistema SISTAG i titoli di viaggio venduti contestualmente alla loro emissione e comunque entro il mese di emissione, e a monitorare costantemente le risorse ancora disponibili rispetto allo stanziamento iniziale assegnato, valutando l'eventuale necessità di sospendere le vendite. Tale ultima condizione potrà essere segnalata anche dall'Ufficio competente.

Al fine di assicurare certezza e corretta imputazione della spesa, la rendicontazione dovrà avvenire perentoriamente entro le date sopra indicate. Decorsi tali termini (28/2 e 25/09), la Regione provvede a "consolidare" tutti i dati inseriti nel sistema SISTAG fino alle suddette scadenze, e sarà impossibile ogni ulteriore modifica degli stessi: non si potranno riconoscere ulteriori rimborsi per i titoli di viaggio eventualmente non registrati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risultanze del SISTAG consentiranno l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, a parità di budget complessivo. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

Per il resto, per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022, si confermano sostanzialmente i criteri e le modalità già previsti con DGR 1058/2020.

Considerato il permanere delle precauzioni da adottare per evitare gli assembramenti e la diffusione del virus COVID-19, per quanto riguarda la validità dei documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, come già accaduto lo scorso anno, il Comune di Ancona, con PEC 733142 del 17/06/2021, ne ha chiesto la proroga di un anno, rispettivamente fino al 31/08/2022, se riferiti agli appartenenti alla categoria G (Studenti), e fino al 31/10/2022 per tutte le altre categorie.

Pertanto, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e prevenire la potenziale diffusione dell'infezione COVID-19 e delle sue varianti, considerata anche l'evidente ricaduta sulla popolazione degli effetti della perdurante pandemia, che ha peggiorato le condizioni economiche delle fasce socialmente deboli, si ritiene opportuno prorogare d'ufficio la scadenza della validità dei suddetti documenti in essere al momento dell'approvazione della presente delibera. Gli utenti potranno utilizzare le certificazioni di agevolazione (ora denominati "documenti per il riconoscimento dell'Agevolazione al TPL"), già rilasciati per l'acquisto di titoli di viaggio presso le aziende di trasporto ai sensi della DGR 1050/18, anche dopo le scadenze già prorogate con D.G.R. 1058/2020, e cioè fino al 31/08/2022 per la categoria G (Studenti) e fino al 31/10/2022 per gli appartenenti a tutte le altre categorie, previa apposita autocertificazione circa il permanere delle condizioni che danno diritto ai benefici.

Nel caso di minori o studenti figli di genitori residenti in località distinte, che abbiano comunque diritto all'agevolazione, si propone di consentire l'acquisto agevolato di un massimo di due abbonamenti per garantire i due diversi percorsi.

La spesa derivante dal presente atto, pari ad euro 3.510.000,00 per le agevolazioni tariffarie sul TPL per il periodo 01/09/2021-31/08/2022, trova copertura finanziaria, in termini di esigibilità e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs 118/2011, a carico delle risorse regionali rese disponibili con L.R. 53/2020, L.R. 54/2020 e L.R. 13/2021, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 971 del 02/08/2021, come segue:

Capitolo	Annualità 2022
2100210072 (Aziende)	€ 3.500.000,00
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 3.510.000,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I capitoli indicati risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.

Da una puntuale applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, con particolare riguardo alla fattispecie dei trasferimenti erogati a rendicontazione che ricorre nel caso in questione, si rileva infatti che l'esigibilità della spesa è individuata dalle tempistiche dettate dalla Regione in termini di presentazione della rendicontazione e sua validazione, in linea con gli stanziamenti di bilancio. Come già specificato nella precedente D.G.R. 1050/2018, la tipologia di spesa, sebbene documentata mediante emissione di fattura per esigenze fiscali delle aziende medesime, non si configura come mera prestazione di servizio, bensì quale trasferimento ovvero contributo indiretto all'utenza, che acquista il titolo agevolato di viaggio senza l'esborso iniziale complessivo.

Da ciò scaturisce l'identificazione della natura della spesa quale "trasferimento" a favore delle imprese, con conseguente riconnotazione nei termini del D. Lgs. 118/2011 quanto all'esigibilità della relativa obbligazione, nonché nella classificazione da Piano dei Conti integrato.

Infine, con D.G.R. 971/2021 è stata disposta la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che si è espresso favorevolmente con Parere n. 50/2021 trasmesso con protocollo n. 0000254 del 06/08/2021.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Emanuela Ciocca*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E
VIABILITA'**

La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente
(*Cinzia Montironi*)

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

06.08.2021_All_DGR_Agevolaz_Attest_copert_finanz (1).docx.pdf -
7969F071F5707417578A5799B7E618B68646FF7743BA15F00924C4F6F73AFFC1
22.07.2021_All_1_DGR_Agevolazioni_2021-2022_rev01_CM (2).pdf -
C0A086B1771BF1A6887C29C8B125EEFAFD09F3B0FDD688F8B0523A9593CA9C3A



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE "L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e)
- Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di
T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza
socialmente debole per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'importo complessivo di euro 3.510.000,00, intesa
come disponibilità, a carico del bilancio di previsione 2021 – 2023, sull'annualità e sui
capitoli di spesa, come di seguito indicato:

nell'ambito disponibilità con DGR 02.08.2021	Capitolo	Importo Annualità 2022	della già attestata 971 del
	2100210072	€ 3.500.000,00	
2100210111	€ 10.000,00		

La
responsabile della Posizione organizzativa
Controllo contabile della spesa 1
(*Stefania Denaro*)



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1020 DEL 11/08/2021

ADUNANZA N. 61

LEGISLATURA XI

PROT. N. 1110

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: GUIDO CASTELLI

SERVIZIO PROPONENTE: TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2022

Il giorno 11 agosto 2021, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Guido Castelli	Assessore
- Filippo Saltamartini	Assessore

Sono assenti:

- Mirco Carloni	Vicepresidente
- Giorgia Latini	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Guido Castelli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

ALLEGATO 1

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

- 1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono autorizzati a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:
- Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;
 - g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");
- 1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 *sono nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono acquistabili presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, o, se consentito dall'azienda di trasporto, in modalità online, sono validi solo se utilizzati assieme al predetto documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza del medesimo documento di cui al punto 4.*
- 1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione del *documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria* di cui al punto 4, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultimo; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso *e comunque non oltre la scadenza del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4;* consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
- 1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee

con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sottocategorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
- Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.

a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero *avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso)*, rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto a1).

- b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
- c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
- e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
- f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
- g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;
- h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai

competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*.

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita", in entrambi i casi limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categori a agevolat a - Costo massim o annuale	Abboname nti autobus mensili (Am)	Abboname nti autobus trimestrali (At)	Abboname nti autobus annuali (An)	Abboname nti mensili ferroviari (e)	Abboname nti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
a2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
b)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
e)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.

f)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	50%	50%
h)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria

- 4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti, gli interessati devono munirsi di apposito documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rilasciato dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' obbligatorio per i Comuni, al primo rilascio ed ad ogni modifica o rinnovo con modifica del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, fatta eccezione per la convalida di cui al p.to 4.6, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16.
- 4.2 I Comuni riconoscono il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive), in formato cartaceo o digitale, in modalità online, attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, riconoscere più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità, ad eccezione di minori o studenti rientranti nelle categorie di cui al punto 2, figli di genitori che vivono in località distinte, per i quali è consentito un massimo di due abbonamenti per garantire i due diversi percorsi.
- 4.4 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria rilasciati dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1 in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rispecchiano il seguente modello formale:

DOCUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente documento attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti.

DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)		 Foto:
Codice Utente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Nominativo	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Accompagnatore	
Residenza - Indirizzo	
Residenza - CAP	
Residenza - Citta	
Residenza - Telefono	
Lavoro - Indirizzo	
Lavoro - CAP	
Lavoro - Citta	
Fax	
Email	
DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)		
ID Tessera	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Tessera	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Utente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Azienda/Ente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Tipo di agevolazione	
Data di primo rilascio	
Data ultima convalida	
Validità	
Data eventuale annullamento	
Data di scadenza	
Valore ISEE certificato	
Percorso di validità / Annotazioni	
ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE		
.....		
ELENCO TITOLI ACQUISTATI		

.....

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

- 4.5 Gli utenti muniti del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma.
- 4.6 Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
- 4.7 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 hanno validità, rispettivamente:
1. per le *agevolazioni di categoria G*:
 - a. dalla data di rilascio fino al 31/08 dell'anno in corso, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno;
 - b. dalla data di rilascio fino al 31/08 dell'anno successivo, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso;
 2. per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*:
 - a. dalla data di rilascio fino al 31/10 dell'anno in corso, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno;
 - b. dalla data di rilascio fino al 31/10 dell'anno successivo, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso;

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio dei documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;
- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- Valore ISEE certificato;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;

- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:

- Per il 95% a carico della Regione Marche;
- Per il restante 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.

6.3 Relativamente alla **quota di competenza della Regione**, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata secondo la tempistica seguente:

- Entro il **31/12** di ogni anno assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime.
- Entro un mese dalla fatturazione, previa validazione dei dati rendicontati e certificati secondo le date di seguito indicate, si procederà alla liquidazione dei rimborsi relativi ai titoli venduti nei periodi, rispettivamente, 1° settembre-31 dicembre e 1° gennaio-31 agosto, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

A tal fine i Gestori dovranno presentare apposita **rendicontazione e certificazione** (via PEC) dei dati trasmessi al sistema SISTAG dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 5.2 entro le seguenti scadenze di ogni anno: **28/02** per i titoli venduti dal **01/09 al 31/12 dell'annualità precedente**, e, **25/09** per i titoli venduti dal **01/01 al 31/08**

dell'annualità in corso, al fine di consentire la definizione delle quote a carico della Regione e dei Comuni. Decorsi i termini ultimi del 28/02 e del 25/09, la Regione considera definitivi i dati trasmessi, ai fini del riconoscimento del rimborso, e li **consolida**. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

La certificazione sarà validata dalla P.F., tramite comunicazione via PEC ai Gestori; con tale comunicazione sarà anche esplicitato l'ammontare definitivo del rimborso riconosciuto per il periodo di riferimento ai fini della fatturazione.

Per le aziende che non trasmettono e certificano i dati di cui al punto 5.2, entro le suddette scadenze, sarà revocata la corrispondente quota di fondo assegnato.

6.3/bis Relativamente alle **quote del 5% di competenza dei Comuni**, queste devono essere versate dai medesimi direttamente alle Aziende del TPL entro il **31 dicembre 2022**. Le quote definitive a carico di ciascun Comune saranno rilevabili dal SISTAG dopo il consolidamento dei dati. La quota a carico di ciascun Comune sarà comunque comunicata dalla Regione agli stessi e alle Aziende con PEC per la relativa fatturazione.

Le Aziende presenteranno fattura elettronica ai Comuni per la successiva liquidazione dell'intero periodo entro il **31/12/2022** sulla base dei dati amministrativo - contabili che gli stessi avranno reso disponibili allo scopo entro il **01/10/2022** sull'apposita sezione della piattaforma SISTAG che la Regione renderà fruibile. In ogni caso la Regione Marche garantisce esclusivamente il rimborso dell'intera quota a suo carico (95%).

Per i Comuni che non hanno dato seguito alla liquidazione delle fatture presentate dalle Aziende per la liquidazione della propria quota di compartecipazione del 5% entro la suddetta data, potrà essere disposta l'interdizione al rilascio del "Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria", di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.

6.7 Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita comunicazione da parte della Regione inviata a mezzo PEC alle Aziende di trasporto, ed ai Comuni nel caso della quota di loro competenza, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le informazioni presenti sulla sezione dedicata della piattaforma SISTAG di cui al precedente punto 6.3/bis come di seguito riportato a scopo esemplificativo:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)

Identificativo fascicolo	Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura (nel caso della Regione)	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	"Causale" (.....)

6.8 La P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità:

- definisce sulla base dell'andamento della spesa storica e dello stanziamento complessivo messo a disposizione dal bilancio regionale con apposito successivo atto dirigenziale, i budget individuali per ciascun Gestore;
- attua il monitoraggio e l'elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base della quali potrà essere attuato l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo previsto a bilancio non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo;
- attua l'implementazione ed il monitoraggio del popolamento della sezione della piattaforma SISTAG dedicata alla fatturazione e pagamenti;

6.9 È comunque facoltà della Regione disporre ai Gestori, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 12/2009 decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.

7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere

trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.

- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati il documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall'1/9/2021 fino al 31/08/2022 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.2 Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza per prevenire la potenziale diffusione dell'infezione Covid-19, minimizzando le eventualità di assembramento presso i locali pubblici, i documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazioni) in corso di validità alla data di approvazione della presente deliberazione, rilasciati ai sensi della DGR 1050/18 e DGR 1058/2020, mantengono la loro validità fino al 31/08/2022 se riferiti agli appartenenti alla categoria G (Studenti), mentre per tutte le altre categorie essi mantengono la loro validità fino al 31/10/2022. Gli utenti possono utilizzare tali documenti già rilasciati per l'acquisto di titoli di viaggio presso le aziende di trasporto, anche dopo la scadenza dei medesimi, rispettivamente fino al 31/08/2022 e fino al 31/10/2022, allegando apposita autocertificazione attestante il permanere della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2.